

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 APRILE 2016

(proposta dalla G.C. 12 aprile 2016)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CERVETTI Barbara Ingrid	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	CUNTRO' Gioacchino	ONOFRI Laura
AMBROGIO Paola	CURTO Michele	PAOLINO Michele
APPENDINO Chiara	D'AMICO Angelo	RICCA Fabrizio
ARALDI Andrea	FERRARIS Giovanni Maria	SCANDEREBECH Federica
BERTHIER Ferdinando	GENISIO Domenica	TROIANO Dario
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	TROMBOTTO Maurizio
CARBONERO Roberto	LATERZA Vincenzo	TRONZANO Andrea
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	VENTURA Giovanni
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio
CENTILLO Maria Lucia	MARRONE Maurizio	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido.

Risultano assenti i Consiglieri: DELL'UTRI Michele - FURNARI Raffaella - GRECO LUCCHINA Paolo - LEVI-MONTALCINI Piera - LOSPINUSO Rocco - NOMIS Fosca - SBRIGLIO Giuseppe.

Con la partecipazione della Vice Segretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

L'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

L'Imposta Municipale Propria - IMU - anche alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), per l'anno 2016 è basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015 pur con l'introduzione di alcune modifiche sostanziali. Il complessivo quadro normativo che ne è derivato attualmente prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari equiparate, con Regolamento comunale, all'abitazione principale (con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Regolamento IMU, articolo 3, comma 3);
- la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari individuate dall'articolo 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, ossia:
 - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

La Legge di stabilità per il 2016, a decorrere dall'anno fiscale 2016, prevede:

- la riduzione del 50 % della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 10). Inoltre l'agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). A tale riguardo si conferma l'aliquota agevolata del 7,6 per mille;
- per gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado; non viene revocata l'agevolazione già concessa nel 2015 perché in tal modo si disporrebbe un aumento delle aliquote, anche se non con riferimento alla generalità dei contribuenti, contravvenendo all'obbligo di legge meglio descritto in seguito (Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 26).
- la riduzione del 25 % per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, e articolo 5, commi 1 e 2. Infatti nelle suddette ipotesi, previste dagli Accordi Territoriali vigenti, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento (Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 53).

Si consideri, inoltre, che, come è stato accennato, nel 2016 il Comune non può prevedere aumenti delle aliquote IMU rispetto a quelle adottate nel 2015 per effetto della Legge di Stabilità che nel comma 26 dell'articolo 1 stabilisce che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

Tuttavia rispetto al 2015, così come risulta dal nuovo Regolamento IMU in corso di approvazione, si prevedono ulteriori possibilità di riduzione di aliquota, tenendo conto di alcune

facoltà già previste dalle norme statali e/o di alcune specificità presenti nel nostro territorio. Infatti ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la Legge 11 novembre 2014, n. 164 può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base, con i limiti stabiliti per gli immobili locati a canone convenzionato, anche per le unità immobiliari (comprese le unità non abitative) già locate "a canone libero" (Regolamento IMU, articolo 4, comma 2). Pertanto si prevede l'aliquota del 9,6 per mille nel caso di riduzioni comprese tra il 10% e il 20 % del canone annuo di locazione e l'aliquota dell'8,6 per mille per le riduzioni del canone superiori al 20 %.

Considerata la situazione di grave emergenza legata ai flussi migratori, viene stabilita l'aliquota dell'8,6 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria (Regolamento IMU, articolo 4, comma 3).

Inoltre, allo scopo di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, si delibera l'aliquota dell'8,6 per mille per le unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività (Regolamento IMU, articolo 4, comma 4).

Da ultimo, al fine di sostenere la presenza di sale cinematografiche nel territorio cittadino, si ritiene opportuno prevedere un'aliquota ridotta pari al 9,6 per mille per i fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzate direttamente dal proprietario per attività cinematografica ovvero locate per le medesime finalità.

Il termine per il pagamento dell'imposta, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 23, articolo 9, comma 3), è fissato in due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. Ai sensi dall'articolo 1 comma 721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 per gli enti non commerciali è previsto il versamento in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui sopra e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Visto il nuovo Regolamento IMU (mecc. 2016 01484/013) in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Dato atto che la presente deliberazione è da ritenersi urgente ed improrogabile, considerato che la legge ha fissato la data del 30 aprile 2016, quale termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione e pertanto la stessa data assume carattere di perentorietà per l'approvazione delle deliberazioni e regolamenti tariffari dei tributi locali, determinandosi, nel caso di suo mancato rispetto, l'impossibilità di tali atti di produrre i loro effetti per l'anno in corso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano:

- 1) di approvare le aliquote dell'IMU 2016, così come definite nel prospetto "IMU 2016 - Aliquote e detrazioni" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione decorreranno dal 1 gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 169 Legge 296/2006;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;
- 4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata all'IMU;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
IMPOSTA UNICA COMUNALE
F.to Rinaldi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cassiani Luca, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Troiano Dario, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Bertola Vittorio

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cassiani Luca, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Troiano Dario, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Bertola Vittorio

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

E' allegato al presente provvedimento il seguente:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale].

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Piccolini

IL PRESIDENTE
Cuntrò
